Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 49

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 28 febbraio 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1951, n. 71.

Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, la corresponsione delle indennità di caro-pane agli assistiti e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7, sono richiamate in vigore a decorrere, dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle deggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 72.

Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alle aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui.

Art. 2.

La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo è da essa ripartito tra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e per ciascuna in proporzione ai periodi di servizio prestato.

Art. 3.

Alla spesa relativa per la rivalutazione di cui agli articoli precedenti ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, provvederà con le eventuali disponibilità o con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1944.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 14 febbraio 1951, n. 73.

Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, è sostituito dal seguente:

« E' punito:

1° con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;

2° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000:

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;

3° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;

4° con l'ammenda di lire 4000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e con l'ammenda di lire 2000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

« L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile ».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, è sostituito dal seguente:

« Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5000.

Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sarà emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Togni — Piccioni — Vanoni — Pella — Segni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 19 febbraio 1951, n. 74.

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria previste nella tabella *B*) allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, sono sostituite dalle seguenti:

a) per l'assicurazione degli operai e loro familiari: 6 per cento della retribuzione lorda;

b) per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari: 4 per cento della retribuzione lorda.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, si applicano le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contributi dovuti all'Ente di previdenza per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico, all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal periodo di paga in corso al momento della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Marazza — Pella — Piccioni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1951, n. 75.

Riduzione dell'aliquota contributiva per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e la determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari;

Visto il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per l'attuazione del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

La misura del contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria prevista dalla legge 22 novembre 1949, n. 861, è ridotta al 16,05 per cento.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 44 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 181. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di San Pietro in Casale (Bologna).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il sindaco di San Pietro in Casale (Bologna), sig. Montosi Walter, ha, da tempo, richiamato l'attenzione dell'autorità di vigilanza per il suo comportamento fazioso ed intollerante, inspirato al manifesto intendimento di valersi della carica al fine di perseguire, anche in spregio delle leggi e delle legittime disposizioni impartite dagli organi competenti, le finalità della fazione politica cui appartiene.

Nell'agosto u. s., infatti, il predetto amministratore, venendo meno ai doveri di imparzialità e di correttezza inerenti alle sue funzioni, si prodigava, aderendo alla nota iniziativa di un partito estremista, per la raccolta di sottoscrizioni alla petizione contro la bomba atomica, recandosi anche, a tale scopo, presso private abitazioni. Poichè tale intervento del Montosi — maggiormente riprovevole per il capo dell'Amministrazione comunale, in quanto poteva incutere negli amministrati fondato timore di rappresaglie in caso di rifiuto e indurli, perciò, ad una adesione non conforme ai loro sentimenti politici — costituiva, oltretutto, una aperta violazione di apposita ordinanza emanata al riguardo dalla Prefettura, egli venne denunciato all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Recentemente, poi, in occasione della visita in Italia di una personalità estera, effettuata nello spirito di accordi internazionali stipulati dal Governo, con l'approvazione del Parlamento, il predetto sindaco, nonostante il divieto del questore, ha promosso ed organizzato nel Comune un pubblico comizio di protesta, sciolto poi ad opera della forza pubblica. Sebbene diffidato, egli, inoltre, non provvedeva per la defissione di manifesti contenenti frasi offensive all'indirizzo della citata personalità, che erano stati abusivamente affissi nell'abitato del Comune.

Il comportamento fazioso e intollerante del predetto amministratore, che, per le suaccennate infrazioni, è stato nuovamente denunciato all'autorità giudiziaria, ha determinato nell'ambiente locale uno stato di viva tensione, che potrebbe degenerare in gravi turbative dell'ordine pubblico. In considerazione di ciò, il prefetto, con suo decreto in data 18 gennaio 1951, ha disposto la sospensione del Montosi dalla carica e ne ha proposto la rimozione, ai sensi dell'art. 149, settimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ravvisandosi, nella specie, gli estremi della citata disposizione di legge, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione dalla carica del sindaco Montosi.

Col decreto stesso, che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma, viene, inoltre, fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma 8° del citato articolo, al fine di meglio adeguare la sanzione alla gravità delle infrazioni compiute dal Montosi.

Roma, addì 5 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il comportamento fazioso e intemperante del sindaco di San Pietro in Casale (Bologna), sig. Montosi Walter — oggetto anche di denuncia alla autorità giudiziaria — ha determinato nell'ambiente locale uno stato di viva tensione, premessa di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, per ordinare la rimozione del predetto amministratore dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Montosi Walter, sindaco di San Pietro in Casale (Bologna), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

SCELBA

(793)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica e del commercio di determinati Comuni della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Forlì, Bagno di Romagna, Bertinoro, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Meldola, Misano Adriatico, Modigliana, Monte Colombo, Monte Gridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Portico, Predappio, Premilcuore, Riccione, Saludecio, San Giovanni Marignano, Sant'Arcangelo, Santa Sofia, Savignano, So-

gliano, Sorbano, Verucchio, appartenenti alle categorie dell'industria, della manovalanza generica e del commercio involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la *durata di giorni* novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria, della manovalanza generica e del commercio dei comuni di Forlì, Bagno di Romagna, Bertinoro, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Meldola, Misano Adriatico, Modigliana, Monte Colombo, Monte Gridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Portico, Predappio, Premilcuore, Riccione, Saludecio, San Giovanni Marignano, Sant'Arcangelo, Santa Sofia, Savignano, Sogliano, Sorbano, Veruccio, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(727)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1951.

Liquidazione della Società cooperativa di consumo « Adria », con sede in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1951, con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Adria », con sede in Roma, e ne è stato nominato commissario il ragioniere prof. Ludovico Pagano;

Vista la relazione del suddetto commissario, dalla quale risulta lo stato fallimentare della società;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 20 febbraio 1951, ai sensi dell'art. 19 lettera *B*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse della massa dei creditori, di applicare alla Cooperativa predetta la procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa di consumo « Adria », con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il rag. Ludovico Pagano è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, ai sensi e per gli effetti di cui al citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 198 del regio decreto suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e comunicato alle autorità competenti a norma di legge.

Roma, addì 21 febbraio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(936)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1951.

Determinazione dei tipi e qualità di semi di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1952.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1952 gli stabilimenti di produzione e vendita di semi di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato;

b) *incroci a bozzolo giallo*:

1) bigiallo chinese a femmina oro per maschio giallo cinturato;

2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico;

3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese;

4) bigiallo chinese femmina gialla sferica per maschio oro chinese;

5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico;

6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato;

c) *razze pure a bozzolo bianco* (Adrianopoli e Bagdad) *e incroci a bozzolo bianco*: bianchi, indigeni (Novi A. XV Italia 1937 P.I.R. 37) per bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato.

Art. 2.

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuna delle anzidette razze ed incroci, la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato . . . . 2 %

b) *incroci a bozzolo giallo*:

1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato . 69 %

2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico . . 8 %

3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese 12 %

4) bigiallo chinese femmina gialla sferica per maschio oro chinese 3 %

5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico
6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato } 1 %

c) *razze pure a bozzolo bianco* (Adrianopoli e Bagdad) *e incroci a bozzolo bianco*: bianchi indigeni (Novi A XV Italia 1937 P.I.R. 37) per bianco chinese con prevalenza per i tipi a bozzolo sviluppato . . . 5 %

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione, qualitativa e quantitativa, stabilendo quindi le percentuali fra le varie ditte produttrici e indicandone a ciascuna di esse la quota proporzionale delle razze e incroci prescritti che è tenuta a produrre in rapporto alla sua produzione locale dell'annata, dandone comunicazione agli istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 19 ottobre 1933, n. 1956, le Stazioni bacologiche di Padova e di Ascoli Piceno, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copie delle denuncie trasmesse all'autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1951

Il Ministro: SEGNI

(946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 264 del 23 febbraio 1951 riguardante i prezzi dei quotidiani e dei periodici

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 264 del 23 febbraio ha adottato la seguente decisione:

Con decorrenza immediata è stabilito che i prezzi dei periodici non potranno superare i prezzi praticati alla data del presente provvedimento.

Gli editori dei periodici sono tenuti a depositare al competente Comitato provinciale dei prezzi, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, due esemplari di ciascuna pubblicazione periodica uscita in epoca immediatamente precedente alla data del presente provvedimento.

(944)

Provvedimento n. 265 del 27 febbraio 1951 riguardante i prezzi dei prodotti petroliferi

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 265 del 27 febbbraio 1951, ha stabilito quanto appresso:

A modifica della circolare n. 246 del 24 ottobre 1950 e della circolare n. 251 del 30 novembre 1950, con decorrenza 28 febbraio corrente, sono fissati come appresso i prezzi massimi dei prodotti petroliferi, tenuto conto delle nuove aliquote dell'imposta di fabbricazione stabilite con decreto-legge n. 65 del 27 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1951:

Merce daziata.

I. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione o franco distributore (alla pompa).

Benzina comune (N.O. 64/66 M.M.): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 17.103, all'ettolitro L. 12.400.

Benzina comune (N.O. 70/72 M.M.): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 17.655, all'ettolitro L. 12.800.

Supercarburante (N.O. 79 R.M.) merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 18.648, all'ettolitro L. 13.800.

Petrolio illuminante: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 13.563, all'ettolitro L. 11 000.

Gasolio per motori (indice Diesel non inferiore a 50): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 9642, all'ettolitro L. 8100.

II. — Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

Olio combustibile denso per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300°C): merce daziata (I.G.E. compresa) alla tonnellata L. 20.000.

Olio combustibile fluido (con distillato non superiore al 20 % a 300°C, con viscosità inferiore a 8 E a 50°C, scorrevole a + 5°C): merce daziata (I.G.E. compresa) alla tonnellata L. 21.000.

Con successivo provvedimento saranno fissati i prezzi di tutti i prodotti petroliferi che entreranno in vigore con la stessa data.

(995)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1950, numero 1061, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 229, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forlì di un mutuo di L. 46.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(957)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentale semestrale

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stato denunziato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 385119, di annue L. 52,50, intestato a Gualtieri Sebastiano di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre domiciliata a Giardini (Messina).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà, ai termini dell'art 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 23 ottobre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4624)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 49

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,90	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 28 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,80
Id. 3,50 % 1902	68,30
Id. 3 % lordo	47,90
Id. 5 % 1935	97,125
Redimibile 3,50 % 1934	73,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	91,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quarantaquattro posti di usciere di questura in prova, indetto con decreto 18 febbraio 1950.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, registro n. 10 Interno, foglio n. 253, con cui è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento di quarantaquattro posti di usciere di questura in prova;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo, registro n. 28 Interno, foglio n. 146, con cui è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Accertato che i candidati al suddetto concorso raggiungono il numero di 7500;

Visto che a norma dell'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, quando il numero dei candidati dei concorsi per titoli sia superiore a 2500 occorre procedere alla suddivisione in Sottocommissioni in ragione di una Sottocommissione per ogni gruppo di 2500 candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 12 giugno 1950 è revocato.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice del concorso nelle premesse indicato è costituita come segue:

Presidente:

Santoro comm. Leone Ferdinando, capo divisione personale pubblica sicurezza.

Componenti:

La Monaca comm. Mario, vice questore;
De Stefano dott. Gaetano, vice questore;
Pierro dott. Vittorio, consigliere di 1ª classe;
Mignone dott. Giuseppe, ragioniere capo di 2ª classe;
Matarese dott. Pasquale, consigliere;
Berardengo dott. Giovanni, consigliere;
Bocci dott. Carlo, consigliere;
Reggio d'Aci dott. Ottavio, commissario di pubblica sicurezza.

I dottori Cicero Attilio, Sergio Antonino, De Vecchi Armando, funzionari addetti alla Divisione del personale di pubblica sicurezza, eserciteranno le funzioni di segretario.

Art. 3.

Nella prima adunanza il presidente della Commissione stabilirà la costituzione delle Sottocommissioni a ciascuna delle quali sarà addetto un segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1950
Registro Interno n. 43, foglio n. 279. — VILLA

(940)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nell'Amministrazione provinciale di Taranto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 ottobre 1950, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nell'Amministrazione provinciale di Taranto (grado I);

Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nell'Amministrazione provinciale di Taranto, nell'ordine come appresso indicato:

1. Gonfiantini dott. Cesare . . . punti 98,63 su 132
2. Tudisco dott. Michele . » 91,50 »
3. Sabatini dott. Giuseppe . » 86,50 »
4. Fici dott. Paolo . » 81,09 »
5. Di Pierri dott. Michelangelo . . » 80,31 »
6. Cuttitta dott. Carmelo . » 79,50 »
7. Napoli dott. Renato . » 79 — »
8. Marchegiano dott. Silvio . » 77,18 »
9. Carlomagno dott. Marco » 68,50 »
10. Montecalvo dott. Antonio . » 67,40 »
11. Crescimanno dott. Filippo . . » 67 — »
12. Coriglioni dott. Ugo . » 66,27 »
13. Ellena dott. Giovanni . . . » 66 — »
14. Curione dott. Pietro . » 60,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

(941)

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio precedente decreto n. 12100 del 30 giugno 1947, con cui fu bandito un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946;

Visto il decreto 20400 dell'8 marzo 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con cui fu nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti i verbali dei lavori di detta Commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946:

1. Gennaro Arturo . . . . punti 128,20 su 150
2. Santinello Umberto . . . . » 127,50 »
3. Russo Luigi » 125,45 »
4. Davì Giovanni » 124,94 »
5. Zucchini Orlando . » 123,15 »
6. Borghi Ivo . » 122,29 »
7. Biolcati Cirillo . . . » 121,04 »
8. Spagnolo Augusto . . . . » 119,11 »
9. Mazzoli Bruno . . » 118,10 »
10. De Veszelka Alberto . . . » 117,01 »
11. Pasqualetti Angelo . . . . » 115,99 »
12. Zaballi Eugenio . » 113,10 »
13. Costanzo Raffaele. . » 111,65 »
14. Tartari Bruno . . . » 109,30 »
15. Pennacchioni Attilio . . . . punti 106,90 su 150
16. Ruzza Guido . . . » 105,62 »
17. Martini Mario . . » 101,65 »
18. Scappin Manlio . . . . . » 100,47 »
19. Zerbinati Sergio . . . . » 99,62 »
20. Mantovani Carlo . . . . . » 99,33 »
21. Villani Gino . . . . » 99,23 »
22. Munari Armando. . . . » 96,80 »
23. Cristoferri Italo . . . » 96,35 »
24. Malachin Giuseppe . » 95,00 »
25. Reverberi Giuseppe . . . » 91,56 »
26. Maccaferri Oreste . . . » 91,28 »
27. Pezzella Raffaele. . . . » 89,90 »
28. Bunicci Nivio » 88,04 »
29. Bellesia Paolo . . . » 87,85 »
30. Fessa Francis . . » 87,00 »
31. Rossi Duilio . » 86,19 »
32. Alessandri Norberto . . » 86,15 »
33. Jommetti Renzo . . » 84,41 »
34. Mancini Efrem . » 84,15 »
35. Bonora Giorgio . . . » 83,31 »
36. Tria Giuseppe . . » 81,95 »
37. Bernasconi Pio . . » 80,71 »
38. Vidali Fulvio . » 80,69 »
39. Crostofori Cornelio . » 80,56 »
40. Da Ruos Antonio . » 80,09 »
41. Carletto Fulvio . » 79,93 »
42. Giuliani Eugenio » 78,96 »
43. Roncarà Corrado » 78,36 »
44. Pavanini Gabriele » 73,82 »
45. Zucchin Mario » 70,02 »
46. Visentin Mario » 65,60 »
47. Rossi Umberto » 65,17 »
48. Belloni Antonio . » 64,80 »
49. Borini Eugenio . » 63,81 »
50. Cestarelli Oddo » 62,89 »
51. Beretta Felice . . » 59,51 »
52. Atti Armando . . . . » 58,00 »

Rovigo, addì 11 dicembre 1950

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 33970 dell'11 novembre 1950, con cui fu provveduto ad approvare la graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dai candidati nelle domande di ammissione al concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Gennaro Arturo: Lendinara ed uniti;
2) Santinello Umberto: Badia Polesine;
3) Russo Luigi: Castelmassa ed uniti;
4) Davì Giovanni: Fiesso Umbertiano;
5) Zucchini Orlando: Porto Tolle;
6) Borghi Ivo: Adria (Cà Emo) ed uniti;
7) Biolcati Cirillo: Ceneselli ed uniti.

Rovigo, addì 11 dicembre 1950

Il prefetto: BRUNO

(836)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.